



**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA,
AI SENSI DELL'ART. 30, DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.
1 UNITÀ DI AREA FUNZIONALE DEI FUNZIONARI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO (CCNL FUNZIONI CENTRALI EPNE)**

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA** la legge 31 gennaio 1992, n. 138 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”;
- VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ed in particolare i commi 917 - 921 dell'articolo 1;
- CONSIDERATO** che ai sensi della richiamata legge 30 dicembre 2021, n. 234 il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dal richiamato decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici;
- VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni centrali periodo 2019/2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, con particolare riguardo al nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree, alle famiglie

professionali, agli ambiti professionali, alle competenze professionali caratterizzanti, agli specifici titoli di studio, alle abilitazioni, alle iscrizioni ad albi professionali, alle esperienze lavorative o professionali;

RAVVISATA la necessità di bandire - ai sensi del combinato disposto dei richiamati decreto legislativo n. 165/2001, in particolare l'articolo 30 comma 2-bis, e legge n. 234/2021, - una procedura di mobilità volontaria, per la copertura di n. 1 posto per l'area dei funzionari, da destinare all'ufficio centrale attività giuridiche e regolamentazione sportiva, allo scopo di garantire la corretta erogazione dei servizi di competenza in capo al servizio affari legali e contenzioso;

ATTESO che dell'emanazione del presente provvedimento sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CONI, alla voce Amministrazione Trasparente, e sul "Portale unico del reclutamento" («inPA»), come previsto dall'articolo 30, comma 1-quater, del richiamato decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023, concernente le caratteristiche e le modalità di funzionamento del "Portale unico del reclutamento" («inPA»);

DELIBERA

Articolo 1 Posti da coprire

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1, commi 917 - 921, della legge n. 234/2021, il CONI intende selezionare possibili candidati in servizio presso pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per l'eventuale copertura, tramite mobilità volontaria, di n. 1 (uno) posto appartenente all'area funzionale dei funzionari, profilo professionale delle attività amministrative, a tempo pieno e indeterminato, da destinarsi all'ufficio centrale attività giuridiche e regolamentazione sportiva - servizio affari legali e contenzioso, con sede a Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere stati assunti presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., a seguito di pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) essere in possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato dalla pubblica amministrazione di appartenenza, laddove previsto dalla normativa vigente, che dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni:
 - area di appartenenza e/o posizione giuridica, posizione economica (precedente ordinamento professionale) e famiglia professionale o profilo professionale di inquadramento;

- estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
 - trattamento economico in godimento, con specifica della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale ove presente;
- c) essere inquadrato nell'area dei funzionari, già area terza, o in una categoria di inquadramento corrispondente;
 - d) non essere stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e che non risultino a loro carico procedimenti disciplinari in corso;
 - e) non essere interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
2. Gli interessati dovranno rendere note le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto, nonché gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso la pubblica amministrazione di appartenenza.
 3. Il CONI si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura.
 4. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
 5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità, anche all'atto del trasferimento.

Articolo 3

Presentazione delle domande. Termini e modalità.

1. La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla documentazione di cui alla lettera b) e c), dell'articolo 2 del presente bando, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il "Portale Unico del Reclutamento" («inPA»), raggiungibile al link www.InPA.gov.it.
2. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000, indicando un indirizzo PEC a lui intestato, dove intende ricevere comunicazioni relative alla procedura stessa, unitamente a un recapito telefonico.
3. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul portale «inPA».
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale «inPA». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura alla selezione e l'invio della domanda di partecipazione.
6. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
7. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione alla selezione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
8. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
9. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale

responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo d.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla presente procedura di selezione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il CONI dispone, dandone comunicazione scritta, l'esclusione dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente bando.
3. Oltre all'esclusione dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla presente deliberazione, costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l'accettazione "con riserva" dell'inquadramento proposto.

Articolo 5

Elenco ammessi

1. A conclusione dell'istruttoria delle istanze di partecipazione alla selezione, l'ufficio centrale affari generali e politiche del personale - servizio Tep, reclutamento e relazioni sindacali del CONI predispone un elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando, secondo l'ordine di maggiore anzianità di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
2. A parità di anzianità è favorita la minore età anagrafica del candidato.

Articolo 6

Inquadramento giuridico ed economico

1. In attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni centrali periodo 2019/2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, il candidato, vincitore della procedura di selezione, sarà inquadrato nell'area dei funzionari.
2. A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente decreto, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura di selezione.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n.165/2001, n. 165 e ss.mm.ii., al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il CONI dal richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni centrali periodo 2019/2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, enti pubblici non economici.

Articolo 7

Assunzione in servizio

1. Il dipendente, partecipante alla procedura di selezione, in possesso dei requisiti prescritti, fino a concorrenza dei posti messi a bando, è assunto mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dal CONI per la stipula del contratto individuale di lavoro, il candidato è considerato rinunciatario.

Art. 8

Criteri selettivi

1. Il CONI individuerà, sulla base del curriculum vitae e di un colloquio teso all'approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto al posto da ricoprire, le professionalità inerenti alla posizione lavorativa in questione, considerando i seguenti criteri:
 - a) preparazione culturale ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla qualifica da ricoprire;
 - b) possibilità di inserimento, affidabilità, propensione al cambiamento e adattabilità al contesto lavorativo specifico dell'ente pubblico non economico CONI;
 - c) significativi titoli di studio, qualificazioni e/o attestati inerenti alla qualifica da ricoprire.
2. Gli aspiranti ammessi alla procedura di selezione dovranno sostenere un colloquio volto a valutare la professionalità e la competenza acquisita, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nel profilo professionale equivalente di funzionario amministrativo;
3. Il CONI si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione del Segretario Generale del CONI, previa verifica di ammissibilità delle domande, procederà alla valutazione dei titoli posseduti e al colloquio orale di cui al successivo articolo 10.

Art. 10

Colloquio orale

1. Il colloquio si terrà presso il Salone d'Onore del CONI posto nel Palazzo H in Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia, salvo diversa comunicazione formale da parte del CONI.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità personale; mancando il giorno e l'ora del colloquio saranno considerati rinunciatari alla selezione anche se l'assenza è motivata da forza maggiore.
3. Il colloquio è improntato ai criteri selettivi di cui al precedente articolo 8
4. Le indicazioni di cui al presente articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e ss.mm.ii., i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il CONI per le finalità di gestione della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. Il/La dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e ss.mm.ii.

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il CONI, nella persona del Presidente.
5. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale del CONI.
6. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell'ambito della procedura medesima.

Articolo 12

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura, da esercitarsi in conformità alla normativa vigente è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito fino al termine della procedura, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Il responsabile del procedimento è il Dr. Cristiano Pompili responsabile del servizio Tep, reclutamento e relazioni sindacali del CONI.

Articolo 13

Ricorsi

1. Avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa sul sito internet del CONI.

Articolo 14

Norme di salvaguardia

1. Il CONI si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative ostative o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti pubblicati, senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli.

Art. 15

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento, attraverso l'invio della istanza alla pec: personale@cert.coni.it.